

**ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI**

●/● ●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●

Prot.

**OGGETTO: Consulenza giuridica n. 907-2/2018
Associazione/Ordine **ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**
Codice Fiscale 94119190265
Istanza presentata il 06/03/2018**

Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 1 comma 474 della L n. 205 del 2017 , e' stato esposto il seguente

QUESITO

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di TV pone un quesito in merito alle "modalità di calcolo della ritenuta d'acconto applicata dal Curatore fallimentare al momento del pagamento di un professionista che si insinua al passivo per prestazioni rese ante fallimento".

In particolare, l'Ordine istante evidenzia che il credito del professionista per prestazioni professionali è composto da una parte riferita all'onorario e una parte

riferita all'IVA di rivalsa, oltre ad altri accessori di legge.

Dal 1 gennaio 2018, l'articolo 2751-bis del codice civile, come modificato dall'articolo 1, comma 474 della legge 205/2017, riconosce il privilegio generale sui mobili al credito del professionista, comprensivo del contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e del credito di rivalsa per l'IVA.

L'istante segnala un orientamento giurisprudenziale secondo il quale le nuove norme concernenti i privilegi si applicano ai crediti sorti dopo l'entrata in vigore delle modifiche normative.

In precedenza, il credito del professionista godeva del privilegio solo per la parte riferita agli onorari. Al riguardo l'istante richiama la Risoluzione 127/E del 3 aprile 2008, in base alla quale al momento del riparto, il professionista è tenuto ad emettere fattura per un importo complessivo pari a quello ricevuto dal Curatore, dal quale viene scorporata la relativa IVA.

Posto che al momento del pagamento del professionista il Curatore è tenuto ad applicare la ritenuta d'acconto, l'istante chiede di conoscere l'importo che il Curatore fallimentare, in qualità di sostituto d'imposta, deve assumere come base di calcolo per la ritenuta.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso afferma che con l'entrata in vigore della Legge 205/2017 la questione è da intendersi superata.

Per quanto riguarda i riparti riferiti a crediti sorti prima del 1 gennaio 2018, l'istante ritiene che la ritenuta d'acconto debba essere effettuata sull'onorario esposto dal professionista in fattura.

Tale soluzione, secondo l'istante, trova una "perfetta corrispondenza tra gli importi indicati in fattura e la base di calcolo per l'applicazione della ritenuta" e garantisce una

"perfetta quadratura tra i dati inseriti nel modello 770 predisposto dal Curatore e la dichiarazione dei redditi presentata dal professionista".

Inoltre, in caso di riparto dei crediti chirografari per l'IVA ammessa al passivo, "il professionista dovrà emettere una seconda fattura per un importo complessivo pari a quello ricevuto dal Curatore, che dovrà ripartire tra onorario ed IVA, e si vedrà applicare una ritenuta che, stando alla soluzione proposta, verrà calcolata sull'importo dell'onorario riportato nella fattura così emessa".

L'Ordine istante evidenzia, infine, che tale soluzione "garantisce che, nel complesso, qualora vi sia l'integrale pagamento sia della quota privilegiata che di quella chirografaria, la ritenuta applicata sarà assolutamente corretta in quanto calcolata su un totale corrispondente all'importo dell'onorario ammesso al passivo".

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 1, comma 474, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ("Legge di bilancio 2018") ha modificato l'articolo 2751-bis) del codice civile, estendendo, tra l'altro l'operatività del privilegio generale sui mobili anche per il credito di rivalsa per IVA relativo a retribuzioni dei professionisti.

Infatti a seguito di tali modifiche, a decorrere dal 1 gennaio 2018, «Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti [...] le retribuzioni dei professionisti, compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto, e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione» (art. 2751-bis n. 2 c.c.).

Prima di tale intervento normativo, il credito di rivalsa per IVA in questione era assistito da un privilegio speciale sui beni ai quali è riferita la prestazione professionale.

Peraltro con specifico riferimento alla corretta fatturazione di corrispettivi per crediti professionali insinuati al passivo di una procedura concorsuale, la risoluzione n. 127/E del 3 aprile 2008 chiariva che "se il piano di riparto, approvato dal giudice, dispone il pagamento parziale del credito riguardante le prestazioni professionali rese ante fallimento, ancorché lo stesso faccia riferimento alla sola voce imponibile iscritta tra i crediti privilegiati, sotto il profilo fiscale, i professionisti emetteranno fattura per un importo complessivo pari a quello ricevuto dal curatore, dal quale andrà scorporata l'Iva relativa".

Per l'importo rilevante ai fini della corretta applicazione della ritenuta di acconto IRPEF da parte del curatore fallimentare in caso di liquidazione di crediti professionali, è di riferimento l'articolo 25 del DPR n. 600/1973.

In base a tale norma (rubricata "Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi") i sostituti d'imposta devono operare all'atto del pagamento una ritenuta sui "compensi comunque denominati, (.) per prestazioni di lavoro autonomo (.)".

Conseguentemente, ciò che rilevava e rileva ai fini in questione è la natura di corrispettivo dell'importo addebitato in fattura essendo sul relativo ammontare da applicare la relativa ritenuta.

**PER DELEGA DEL DIRETTORE REGIONALE
IL CAPO SETTORE**

ALFONSO ORABONA

(firmato digitalmente)